



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 30

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE (Programmazione economica, bilancio)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

466^a seduta (1^a pomeridiana): martedì 11 novembre 2025

Presidenza del presidente CALANDRINI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1689) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

- **(Tab.1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Esame e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 24
BORGHI Claudio (<i>LSP-PSd'Az</i>), relatore	3
LIRIS (<i>FdI</i>), relatore	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1689) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

- **(Tab.1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 *(limitatamente alle parti di competenza)*
 - **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- (Esame e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame, per quanto di competenza, del disegno di legge n. 1689, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Prego ora i relatori di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BORGHI Claudio, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di bilancio contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile nazionale alle nuove regole della *governance* economica europea, il disegno di legge di bilancio presenta la struttura e i contenuti previsti dalla vigente legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ed è quindi suddiviso in due sezioni.

La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025.

La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2026-2028 si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario determinati dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2026 sono determinati coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali obiettivi per il triennio di riferimento della legge di bilancio sono solitamente aggiornati dalla Nota di aggiornamento al DEF.

Quest'anno, tuttavia, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione Europea, il Governo ha presentato i propri obiettivi programmatici di finanza pubblica nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (DPFP 2025), deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2025 e presentato alle Camere nella stessa data.

Per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio (2026-2028), il DPFP 2025 prevede un indebitamento netto programmatico in percentuale del PIL pari al 2,8 per cento nel 2026, 2,6 per cento nel 2027 e 2,3 per cento nel 2028. Su tale percorso programmatico, le Camere si sono espresse favorevolmente il 9 ottobre 2025 con l'approvazione della risoluzione n. 6/00178 del Senato e della risoluzione n. 6/00205 della Camera.

A tali percentuali del PIL corrispondono, in base alla tavola di « Raccordo tra il saldo netto da finanziare (SNF) programmatico e il conto PA programmatico 2026-2028 » contenuta nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, i seguenti valori assoluti, in termini di competenza, dell'indebitamento netto (saldo del conto economico programmatico) della PA: -64 miliardi di euro nel 2026, -62 miliardi nel 2027 e -57 miliardi nel 2028.

In base alla tavola di raccordo, dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 155 miliardi di euro per l'anno 2026, 138 miliardi per il 2027, 92 miliardi per il 2028. Tali valori sono pertanto coerenti con il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza riportati nell'allegato 1 all'articolo 1 del disegno di legge di bilancio.

Il Titolo I, composto di un solo articolo, reca i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

L'articolo 1 fissa quindi, mediante rinvio all'allegato I, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa. In particolare, in termini di competenza, il livello del saldo netto da finanziare è fissato pari a 154.857 milioni di euro per l'anno 2026, 138.462 milioni per il 2027 e 92.105 milioni per il 2028. In ter-

mini di cassa, il saldo netto da finanziare è fissato pari a 227.693 milioni di euro per l'anno 2026, 201.398 milioni per il 2027 e 153.026 milioni per il 2028.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 2 a 36, reca misure in materia fiscale e per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie.

L'articolo 2 riduce dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.

L'articolo 3 incrementa di 500 milioni di euro il Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti negli anni 2025 e 2026, siano sottoposti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un'aliquota del 5 per cento, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 28.000 euro. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 modificano in via transitoria la disciplina – relativa ai lavoratori dipendenti privati – dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. I commi 4 e 5, per il periodo di imposta relativo all'anno 2026, introducono, limitatamente ai dipendenti del settore privato, aventi un determinato requisito di reddito, e con esclusione dell'ambito delle attività di cui al successivo articolo 8, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

L'articolo 5 incrementa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei « buoni pasto » elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

L'articolo 6 estende anche all'anno 2026 il regime di agevolazione IRPEF 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025.

L'articolo 7 limita l'applicazione dell'aliquota ridotta al 21 per cento per il primo immobile in locazione breve assoggettato al regime di cedolare secca, alla sola ipotesi nella quale, il contratto di locazione breve sia concluso senza l'utilizzo di intermediari finanziari o portali telematici.

L'articolo 8 prevede una misura in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando il riconoscimento del trattamento integrativo speciale per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.

L'articolo 9 proroga per tutto l'anno 2026 il regime fiscale più favorevole con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus), agli interventi di ristrutturazione edilizia e a quelli in materia antisismica (sisma bonus). Viene inoltre prorogato per l'anno 2026 il cosiddetto bonus mobili.

L'articolo 10 incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a decorrere dal 2026, portandola da 525 a 610 milioni di euro annui.

L'articolo 11 eleva da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma eleva inoltre da 25.000 euro a 50.000 euro l'importo ridotto dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta.

L'articolo 12 estende all'anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

L'articolo 13 esclude dall'incremento al 33 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di cripto attività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti l'aliquota dell'imposta resta al 26 per cento.

I commi da 1 a 6 dell'articolo 14 ripropongono il regime fiscale temporaneo di « assegnazione agevolata » di beni ai soci. Il comma 7, invece, ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026.

L'articolo 15 reca delle modifiche in materia di tassazione, ai fini dell'imposta sui redditi delle società (IRES), delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

L'articolo 16 dispone la riapertura dei termini per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.

L'articolo 17 stabilisce che, a talune condizioni, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare.

L'articolo 18 reca delle modifiche al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, limi-

tando l'accesso al cosiddetto « regime di esclusione » ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute in misura non inferiore al 10 per cento.

L'articolo 19 dispone, in deroga al regime di deducibilità integrale, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi tre, che le perdite attese su crediti verso la clientela rilevate in bilancio, secondo il cosiddetto « ECL model » di cui all'IFRS 9, sono deducibili (ai fini dell'IRES e dell'Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP) per gli intermediari finanziari in 5 quote costanti, a partire dall'esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico. Si dispone, inoltre, che le attività per imposte anticipate (cosiddette Deferred Tax Assets o « DTA ») iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito, non possono essere trasformate in credito d'imposta, né concorrono a formare la base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari sono tenuti a pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d'imposta.

L'articolo 20 introduce alcune modifiche relative alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse (cosiddetti « extraprofitti ») delle banche operanti nel territorio dello Stato.

L'articolo 21 dispone l'incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028.

L'articolo 22 dispone che, nella determinazione delle basi imponibili di IRES ed IRAP per gli intermediari finanziari, la quota di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 sia parzialmente differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo. Con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, si introduce una limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di aiuti alla crescita economica (ACE).

L'articolo 23 consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

L'articolo 24 introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle Regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali.

L'articolo 25 inserisce una nuova procedura per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). In base a una nuova liquidazione automatizzata, le dichiarazioni presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni.

L'articolo 26, comma 1, estende – a decorrere dal 1° luglio 2026 – l'ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei cre-

diti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, ad oggi limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cosiddetti bonus edilizi. Il comma 2 limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (« esterna »), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il vigente limite è di 100.000 euro).

L'articolo 27 interviene sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all'agente della riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, in modo da migliorare l'efficacia dei pignoramenti presso terzi.

L'articolo 28 prevede un aumento progressivo nel triennio 2026-2028 dell'importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, ridetermina i coefficienti per il calcolo dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. La disposizione detta, inoltre, una nuova disciplina per i sacchetti di nicotina (*nicotine pouches*). Infine, aggiorna le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi.

L'articolo 29 differisce l'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax* al 1° gennaio 2027.

L'articolo 30 parifica le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. L'articolo esclude, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall'aumento dell'accisa e mantiene il regime con accisa ridotta per i biocarburanti. Le maggiori entrate sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

L'articolo 31 introduce delle modifiche con riguardo ai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari.

L'articolo 32 introduce, in via sperimentale per il 2026, un regime fiscale della rivendita delle azioni proprie; la deducibilità di oneri connessi a piani di *stock option* e la deducibilità del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.

L'articolo 33 introduce una deduzione forfetaria « a scalare » dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d'imposta dal 2026 al 2029. Dal periodo d'imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi.

L'articolo 34 stabilisce l'abrogazione delle norme che disciplinano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

L'articolo 35 modifica il D.P.R. n. 633 del 1972 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di ser-

vizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

L'articolo 36 dispone che ai proventi derivanti dalle operazioni di gestione della liquidità depositata sul conto di Tesoreria e ai proventi derivanti dall'emissione dei titoli di Stato corrisposti al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro) non si applicano né le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, né l'imposta sostitutiva sui redditi dei titoli obbligazionari. Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della norma in esame, in relazione al trattamento fiscale dei proventi citati.

Il Titolo III, composto dagli articoli da 37 a 57, reca misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità.

L'articolo 37 prevede il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni nell'anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento ad omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

L'articolo 38, comma 1, è volto a sopprimere la disposizione attualmente vigente che prevede la sospensione di un mese dell'erogazione dell'assegno di inclusione, sia in caso di primo rinnovo per periodi ulteriori ai dodici mesi (dopo un periodo continuativo di fruizione non superiore a diciotto mesi), sia al termine di ogni periodo di rinnovo di dodici mesi.

L'articolo 39 reca disposizioni in materia di Ape sociale.

L'articolo 40 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

LIRIS, relatore. Proseguo io, signor Presidente.

L'articolo 41 pone a regime, dal 2026, l'incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiarne, incremento già previsto, con importi inferiori, limitatamente al 2025.

L'articolo 42 dispone un incremento, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 43, commi da 1 a 9 e 11, interviene in materia di incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, stabilito ogni due anni, in relazione all'evoluzione della speranza di vita, con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 10 estende l'ambito di applicabilità di un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori

dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

L'articolo 45 prevede la possibilità per i fondi pensione di investire, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia.

L'articolo 46, comma 1, reca novelle all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2025, posticipando dal 2026 al 2027 l'attuazione di quanto ivi disposto, in riferimento alla misura consistente nell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli.

L'articolo 47 reca due modifiche alla disciplina del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

L'articolo 48 prevede il riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi.

Il comma 1 dell'articolo 49 definisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, una fattispecie nell'ambito di quelle alle quali la disciplina vigente riconosce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale). I commi da 2 a 5 prevedono, a talune condizioni, un esonero contributivo temporaneo per i datori di lavoro privati che, su base consensuale, attuino la trasformazione o rimodulazione suddetta.

Il comma 1 dell'articolo 50 estende l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti. Il successivo comma 2 modifica la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni.

L'articolo 51 prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale – per un ulteriore periodo di affiancamento della « lavoratrice sostituita » non superiore al primo anno di età del bambino.

L'articolo 52 istituisce un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni volte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

L'articolo 53 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

L'articolo 54 dispone un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per specifiche finalità in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.

L'articolo 55 dispone l'incremento, per un importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per finanziare interventi a favore delle donne vittime di violenza.

L'articolo 56 prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a misure di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico; il contributo può essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età da parte del figlio.

L'articolo 57 incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 le risorse da destinare all'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

Il Titolo IV, composto dagli articoli da 58 a 62, reca misure in materia di pubblico impiego.

L'articolo 58, comma 1, per il periodo di imposta relativo all'anno 2026, introduce, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio.

L'articolo 59 oltre ad autorizzare l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, prevede la possibilità per il Ministero della giustizia di disporre il trattenimento in servizio di un contingente massimo di 150 unità di personale del medesimo Corpo.

L'articolo 60, comma 1 autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia « ItaliaMeteo » a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso. Il comma 2 prevede interventi pari a un importo di 286.632 euro per la costituzione del fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e 356.593 euro per la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia. Il comma 3 stabilisce che la CONSOB possa avvalersi delle infrastrutture informatiche e dei sistemi informa-

tivi della società Sogei attraverso specifica convenzione, per migliorare l'efficacia dell'attività di vigilanza e favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi. Il comma 4 dell'articolo 60 consente all'ISTAT di incrementare le risorse finanziarie, a valere sul proprio bilancio, destinate alla corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo (IOS) a decorrere dall'anno 2026. L'articolo 60, comma 5 disciplina la composizione numerica del Comitato nazionale per la bioetica e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, nonché la durata del mandato. Ulteriori profili è previsto siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 60, ai commi 7-9, introduce modifiche al sistema di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Il comma 10 dell'articolo 60 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3 del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 61 reca un'autorizzazione al Ministero della giustizia per l'assunzione, nel biennio 2026-2027, di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi, stanziando la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 62, comma 1 ripristina per l'anno 2026 il turn over al 100 per cento per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 2 annulla la riduzione degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, che la legge di bilancio dello scorso anno aveva previsto a decorrere dal 2026.

Il Titolo V, composto dagli articoli da 63 a 93, reca misure in materia di sanità e di lotta alle dipendenze patologiche.

L'articolo 63, comma 1, prevede l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, anche per le finalità di cui agli articoli da 64 a 84, in misura pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027. Il comma 2 destina, a decorrere dall'anno 2026, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui, al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile. Il comma 3 autorizza le Regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari, ad iscrivere nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito della assegnazione definitiva. Il comma 4, al fine di rafforzare il monitoraggio sulle risorse destinate a specifiche finalità assistenziali, demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, da adottarsi entro il 31 marzo 2026, il compito di individuare le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per spe-

cifiche finalità assistenziali a cui sono destinate risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario. Infine, il comma 5 destina una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 1, pari a 206 milioni di euro per l'anno 2026, 17 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 64 destina una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al rafforzamento degli interventi nel settore. Il comma 2 destina, inoltre, per l'anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 1, pari a 247 milioni di euro all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione. Al comma 3 si prevede altresì che, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Il comma 4 precisa che, fermo restando quanto previsto dal comma 3, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 1, sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.

L'articolo 65 dispone la destinazione di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard pari a 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027, 90 milioni di euro per il 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definiti nel Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030).

L'articolo 66 prevede un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, della quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica.

L'articolo 67 dispone l'aumento della spesa annuale destinata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno.

L'articolo 68 dispone che i servizi resi dalle farmacie siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 69 prevedono un incremento delle risorse stanziare per l'elevamento, da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della misura di alcune indennità, relative ad alcune categorie di personale sanitario e socio-sanitario, dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Il comma 5 eleva, per l'anno 2026, i limiti di spesa lorda per la remunerazione secondo particolari maggiorazioni, ammesse in via transitoria rispetto alle maggiorazioni contrattuali, delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del per-

sonale sanitario del comparto sanità, dipendenti dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 70 prevede, nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, decorrenti dall'anno 2026, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale.

L'articolo 71 prevede che le Regioni possano incrementare in via sperimentale, in ciascuno degli anni 2026-2029, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area sanità nonché dei fondi inerenti alla premialità e alle condizioni di lavoro del personale del comparto sanità, all'esclusivo fine dell'impiego delle relative risorse aggiuntive, da parte della contrattazione integrativa, per il riconoscimento di emolumenti accessori ai medici, agli infermieri, agli assistenti infermieri e agli operatori sociosanitari (dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale) assegnati ai servizi di pronto soccorso.

L'articolo 72 incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, l'importo delle risorse previste per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

L'articolo 73, comma 1, interviene sull'articolo 1, comma 283, della legge di bilancio 2025, volto a definire le finalità del fondo per i farmaci innovativi, stabilendo che alle risorse di tale Fondo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

L'articolo 74, comma 1 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per gli anni 2025 e 2026, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L'articolo 75 dispone la destinazione all'INPS di una somma pari a 200.000 euro, a decorrere dall'anno 2026, per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso e il potenziamento del supporto agli utenti in relazione al cd. bonus psicologo (comma 1). Inoltre, stabilisce, a decorrere dal 2026, il trasferimento all'INPS delle risorse volte al finanziamento di tale bonus (comma 2).

L'articolo 76 prevede che l'AIFA, con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, provveda alla revisione e all'aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

L'articolo 77 prevede l'implementazione delle procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN.

L'articolo 78 interviene a modificare diverse disposizioni relative al settore farmaceutico.

L'articolo 79 incrementa da 20 a 70 milioni di euro annui il limite massimo di finanziamento previsto in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

L'articolo 80 interviene a innalzare, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,6 per cento.

L'articolo 81 incrementa il limite di spesa regionale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 82 prevede l'avvio in via sperimentale per l'anno 2026 di una specifica progettualità rivolta agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali.

L'articolo 83 prevede la spesa di 985.222 euro per il 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dal 2027, nell'ambito della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei S.p.a., per la realizzazione di infrastrutture in grado di assicurare la traduzione e lo scambio transfrontaliero, tramite il Sistema tessera sanitaria, di ricette elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di laboratorio e di diagnostica per immagini.

L'articolo 84 prevede che, con decorrenza dall'anno 2026, i contributi finanziari annui dell'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro e all'Organizzazione mondiale della sanità animale (ex Ufficio internazionale delle epizootie) siano determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in merito, e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.

L'articolo 85 assegna all'Agenas, in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione delle procedure finalizzate a fornire ai professionisti sanitari dispositivi medici per il monitoraggio dei pazienti e per lo sviluppo omogeneo dei percorsi di telemedicina.

L'articolo 86 disciplina l'accertamento e la riscossione del contributo dello 0,75 per cento del fatturato per le vendite al Servizio sanitario nazionale dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici.

L'articolo 87, detta alcune disposizioni di interpretazione autentica sul tema del Fondo per il governo dei dispositivi medici.

L'articolo 88 amplia le competenze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) attribuendo allo stesso Commissario il compito di definire i criteri di ripartizione delle somme destinate alle Regioni per gli interventi di contenimento del numero dei cinghiali.

L'articolo 89 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3 del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 90, al comma 1, al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, dispone l'incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge di bilancio 2018 per un ammontare pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. Il comma 2 dispone che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata dal medico competente per le epilessie in coerenza con le linee guida nazionali ed internazionali, venga riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato.

L'articolo 91 dispone che la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche sia destinata oltre che alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.

L'articolo 92 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un tavolo tecnico per l'analisi e l'efficientamento dei consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche.

L'articolo 93 prevede l'integrazione del sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard.

Il Titolo VI, composto dagli articoli da 94 a 104, reca misure in materia di crescita e investimenti.

L'articolo 94, commi 1-13, ripropone la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello « Industria 4.0 », ovvero finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (cosiddetto « iper ammortamento »).

L'articolo 96 estende agli anni 2026, 2026 e 2027 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. L'articolo inoltre estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone

logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno.

L'articolo 96 prevede un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 97 rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla cosiddetta « Nuova Sabatini », misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

L'articolo 98 prevede interventi a sostegno delle filiere del turismo e in favore delle imprese.

L'articolo 99, comma 1, autorizza a favore della società ANAS SpA la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale. L'articolo 99, comma 2, riconosce al Commissario straordinario nominato per la realizzazione del « Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) » la possibilità di ricorrere anche alle procedure della finanza di progetto. L'articolo 99, comma 3, prevede disposizioni finalizzate a garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

L'articolo 100 autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere.

L'articolo 101 autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

L'articolo 102 istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI.

L'articolo 103 prevede l'incremento delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, intervenendo su fondi preesistenti.

L'articolo 104 istituisce un fondo destinato all'erogazione di un contributo pari a 50 milioni di euro a beneficio del governo ucraino. L'intervento è finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.

Il Titolo VII, composto dagli articoli da 105 a 110, reca misure in materia di istruzione, università, ricerca e cultura.

L'articolo 105, al comma 1, stabilisce l'obbligo – e non più la semplice facoltà – per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto

comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per supplenze temporanee fino a dieci giorni, utilizzando personale dell'organico dell'autonomia. Viene inoltre precisato che, invece, per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico mantiene la facoltà, e non l'obbligo, di ricorrere al personale dell'organico dell'autonomia per la copertura delle stesse supplenze brevi. Il comma 2 interviene sul sistema di monitoraggio delle assenze del personale scolastico. In particolare, si prevede che il monitoraggio da trimestrale diventi quadrimestrale e si amplia e si dettaglia maggiormente l'oggetto del monitoraggio stesso. Il comma 3 stabilisce che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1 possano essere destinati, in sede di assestamento, all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso.

L'articolo 106 stabilisce che l'organico dell'autonomia non sia più definito su base pluriennale, ma annualmente, con decreto ministeriale. È comunque consentita, all'interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi.

L'articolo 107 stabilisce che un Piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché delle Istituzioni Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero.

L'articolo 108 istituisce una nuova carta elettronica, denominata « Carta valore », finalizzata all'acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuta ai giovani che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento, dal primo gennaio 2027, sostituirà la « Carta della cultura giovani » e la « Carta del merito ».

L'articolo 109 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali.

L'articolo 110 interviene con diverse novelle sulla legge n. 220 del 2016, dedicata al cinema e all'audiovisivo.

Il Titolo VIII, composto dagli articoli da 111 a 113, reca misure in materia di calamità naturali ed emergenze nazionali e internazionali.

L'articolo 111 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche.

L'articolo 112 prevede una serie di interventi in favore dei territori interessati da eventi sismici.

L'articolo 113, comma 1, destina al Fondo regionale di protezione civile risorse pari a 40 milioni di euro per il 2026, a 60 milioni ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2029. Il comma 2 reca uno stanziamento di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il comma 3 destina 2,35 milioni per l'anno 2026 al fondo per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-Alert. L'articolo 113, comma 4, aggiunge la promozione delle politiche della dimensione subacquea alle finalità del Fondo per un'economia e una crescita blu sostenibili.

Il Titolo IX, composto dagli articoli da 114 a 128, reca misure in materia di enti territoriali.

L'articolo 114 prevede la riduzione del concorso alla finanza pubblica previsto per le Regioni a statuto ordinario, con diverse modalità.

L'articolo 115 stabilisce a decorrere dal 1° gennaio 2026, la cancellazione del debito nei confronti dello Stato relativo alle anticipazioni di liquidità delle Regioni concesse per il pagamento dei debiti ai quali le Regioni non sono state in grado di far fronte per carenza di liquidità. Si prevede, inoltre, il trasferimento a carico dello Stato del debito contratto dalle Regioni con Cassa depositi e prestiti SpA per l'estinzione delle anticipazioni di liquidità erogate ai fini dell'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005.

L'articolo 116 contiene delle modifiche alla normativa vigente inerente all'approvazione e alla trasmissione alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio consolidato delle Regioni e degli enti locali nonché all'adozione dei provvedimenti di variazione del bilancio regionale.

L'articolo 117 estende fino all'anno 2028 la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'articolo 118 stabilisce che entro il 31 marzo 2026 siano apportate delle modifiche alla disciplina per gli enti locali afferente alle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

L'articolo 119, comma 1, con una modifica al Testo unico degli enti locali (TUEL) prevede che l'ente locale in dissesto ridetermina il proprio risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, comprensivo del fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Il comma 2 consente agli enti locali in disavanzo che rispettano il piano di rientro approvato per il recupero del disavanzo, di utilizzare,

nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dalla legge.

L'articolo 120, comma 1, intervenendo sulla disciplina del cosiddetto « federalismo demaniale », prevede la non applicazione, a partire dal 1° gennaio 2026, della disposizione che prevede la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle Regioni e agli enti locali che hanno acquisito in proprietà, a titolo gratuito, beni immobili dello Stato utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni medesimi. L'articolo 120, comma 2, prevede che l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, da parte degli enti locali – già previsto a legislazione vigente per il periodo 2020-2025 – sia esteso fino al 2028. Il comma 3 incrementa di 150 milioni per il 2026 la dotazione del fondo per l'assistenza ai minori, istituito dalla legge di bilancio per il 2025. Il comma 4 prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti.

L'articolo 121 dispone la possibilità, già prevista nell'anno 2025, di aumentare l'imposta di soggiorno, per i Comuni presso i quali può essere istituita, anche nell'anno 2026.

L'articolo 122 modifica il comma 775 della legge di bilancio 2025, che prevede l'attribuzione di una anticipazione di risorse nel 2025 e 2026 in favore dei Comuni con meno di 1.000 abitanti in situazione di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2017, per i quali l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione liquidatoria alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025. Le modifiche apportate sono finalizzate ad attribuire l'anticipazione prevista per l'anno 2026 ai Comuni con popolazione inferiore a 7.000 abitanti, che soddisfino le medesime condizioni.

L'articolo 123 indica che nei successivi articoli da 124 a 128 saranno individuati i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011

Gli articoli 125 e 126 stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni nella materia assistenza – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle Regioni a statuto ordinario in materia. L'articolo 124 conferma, per l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel settore sanitario, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, per le quali continuano a tro-

vare applicazione le procedure di aggiornamento già previste dalla disciplina vigente.

L'articolo 127, ai commi 1 e 2, stabilisce che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità debba garantire, in attuazione del principio di inclusività, un supporto adeguato, permanente e personalizzato. Il comma 3 prevede che entro il 31 dicembre 2027 sia alimentato il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti. Il comma 4 introduce una disposizione transitoria per gli anni 2026 e 2027, con cui, in attesa della piena operatività del registro nazionale, viene individuato uno specifico obiettivo di servizio volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risulti più carente, l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

L'articolo 128 stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti previsti dalla legge.

Il Titolo X, composto dagli articoli da 129 a 134, reca disposizioni finanziarie di revisione della spesa e disposizioni finali.

L'articolo 129, comma 1, prevede la riduzione delle dotazioni di parte corrente, di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Ministeri per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) di ottobre 2025. L'articolo 129, comma 2, dispone una riprogrammazione degli stanziamenti di spesa in conto capitale di alcune missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, riducendone le dotazioni di competenza e di cassa per gli anni 2026, 2027 e 2028 e incrementandole nei medesimi importi per il successivo triennio 2029, 2030 e 2031. L'articolo 129, comma 3, in seguito agli esiti del monitoraggio finanziario previsto dalla normativa vigente, riduce il limite di spesa entro il quale ai lavoratori cosiddetti precoci è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con un requisito contributivo ridotto. L'articolo 129, al comma 4, abroga la norma che prevede un esonero contributivo per imprese che dispongono erogazioni liberali a favore di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati, a conclusione del ciclo scolastico, nelle medesime istituzioni scolastiche. Il comma 5 prevede, in conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la riduzione delle risorse destinate annualmente a remunerare l'attività dei centri autorizzati di

assistenza fiscale, per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il comma 6 dell'articolo 129 dispone il versamento all'entrata del bilancio di complessivi 2,1 miliardi per gli anni 2026 e 2027 delle somme del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 129, comma 7 dispone la riduzione di 245,5 milioni di euro stanziati per l'anno 2026 sul fondo di parte corrente per il rispetto della traiettoria di spesa netta, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) di ottobre 2025. Il comma 8 prevede che le pubbliche amministrazioni, con riferimento ai propri dipendenti, possano chiedere all'INPS l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari del dipendente o del diverso soggetto per il quale il dipendente usufruisca dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104 del 1992. Il comma 9 prevede che le pubbliche amministrazioni inseriscano nelle denunce mensili inerenti ai dati di natura retributiva e contributiva dei propri lavoratori (cosiddette denunce, o comunicazioni, UNIMENS) le informazioni relative al permesso o congedo fruito – nell'ambito degli istituti concernenti situazioni di necessità di sostegno elevato o molto elevato o i congedi parentali – e al relativo soggetto per il quale sia riconosciuto il medesimo permesso o congedo. L'articolo 129, comma 10, prevede che le amministrazioni pubbliche, per procedere al pagamento dei compensi dei liberi professionisti per l'attività professionale svolta, devono acquisire da questi ultimi la certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi. Il comma 11 prevede la corresponsione di un corrispettivo in caso di interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo della Guardia di finanza a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. L'articolo 129, commi 13 e 14, reca la disciplina inerente alla validità e agli effetti dell'atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare, estendendo tale disciplina anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e norme di attuazione. Il comma 15 dispone la riduzione di 300 milioni di euro per il triennio 2026-2028 delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027.

L'articolo 130, comma 1, introduce l'obbligo per ciascun Ministero di effettuare la valutazione di una politica pubblica di propria competenza, nell'ambito del proprio Piano di analisi e valutazione della spesa (PAVS), entro il 30 giugno 2026 in modo da consentire la redazione di un documento unico annuale, il Piano di monitoraggio e valutazione della spesa, previsto da una delle riforme del Piano strutturale di bilancio. Il comma 2 dispone che il

Ministro dell'economia e delle finanze informi periodicamente il Consiglio dei ministri sulle risultanze dei piani. Infine, il comma 3 assegna alla Ragioneria generale dello Stato il compito di coordinare e monitorare le attività e fornire il necessario supporto ai ministeri.

L'articolo 131 fissa un ammontare massimo annuale di trasferimenti di cassa che posso essere effettuati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a favore dell'apposita contabilità del cosiddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, gestito dall'IGRUE-RGS, su cui transitano le risorse del FSC ai fini dell'erogazione delle risorse medesime.

L'articolo 132, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame. L'articolo 132, comma 2, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 133 disciplina la gestione contabile (comma 1), nonché l'assegnazione alle amministrazioni responsabili degli interventi (commi 2-4), delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC).

L'articolo 134 prevede l'istituzione di un fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

Gli articoli da 135 a 154 costituiscono la sezione II del disegno di legge di bilancio, recante l'approvazione degli stati di previsione.

L'articolo 135, recante l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, indica l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2026, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Tali importi sono esposti nella Tabella n. 1 del disegno di legge di bilancio.

Gli articoli da 136 a 150 autorizzano l'impegno e il pagamento delle spese degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2026 e recano le rispettive disposizioni di natura contabile.

Gli articoli 151 e 152 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2026-2028.

L'articolo 153 riporta norme aventi carattere gestionale.

L'articolo 154 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2026, ove non diversamente previsto.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, si rinvia al Dossier n. 580 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno domanda di intervenire, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,45.